

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 12487 del 08/05/2024 (Rv. 670892-01)

Estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - comportamento - Contrattazione collettiva - Periodo di comportamento fissato in ventiquattro mesi - Calcolo del termine - Modalità - Fattispecie.

In tema di computo del periodo di comportamento, quando lo stesso è fissato dal contratto collettivo in ventiquattro mesi - e non è possibile attribuire a tale previsione un significato convenzionale diverso da quello desumibile dal calendario comune - la durata di ciascun anno (dodici mesi) deve considerarsi pari a trecentosessantacinque giorni. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il comportamento fosse pari a trecentosessanta giorni - trenta giorni per ciascun mese moltiplicati per dodici -, non assumendo rilievo la clausola, pure presente nell'accordo collettivo, ma dettata per il diverso ambito retributivo, secondo cui la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la retribuzione mensile).

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 12487 del 08/05/2024 (Rv. 670892-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2963, Cod_Proc_Civ_art_155